



Città di Isernia

Medaglia d'Oro

SETTORE III AREA TECNICA

2° Servizio – CUC; Programmazione e Gestione OO.PP.; PNRR; Ecologia, Ambiente e Verde pubblico, Canile Municipale; Toponomastica; Sicurezza nei luoghi di lavoro

Regolamento comunale per la formazione degli elenchi telematici di operatori economici a cui affidare l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto ovvero attraverso procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1 lettere a), b),c), d) ed e) del d.lgs. n. 36/2023

INDICE

PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Soggetti ammessi all'iscrizione

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 - Procedimento di iscrizione

Art. 5 – Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Art. 6 – Modalità di applicazione del principio di rotazione

Art. 7 – Norme di rinvio

Art. 8 – Controversie

Art. 9 – Pubblicazione – Entrata in vigore

Art. 10 - Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento europeo n. 679/2016

Premesse:

1. Il Comune di Isernia si è dotato, a partire dal 16.01.2024, della piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata dall'AGID, denominata "Traspare" fornita dalla Società PA Digitale Adriatica S.r.l. - P.IVA 06628860964, per l'esecuzione delle procedure di gara atta ad assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 e dall'art. 4 dell'allegato II.a del D.Lgs 36/2023;
2. La Stazione Appaltante intende istituire il nuovo regolamento per la formazione degli elenchi telematici per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture da conferire mediante affidamento diretto ovvero procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1 lettere a), b, c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023;
3. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo fornitori del Comune di Isernia dovranno accreditarsi nella nuova piattaforma di e-procurement, accessibile dal sito del Comune di Isernia al seguente indirizzo: <https://comuneisernia.traspare.com>;
4. Con l'istituzione del nuovo Albo fornitori, tutti gli operatori che hanno chiesto di essere invitati alle procedure di gara dovranno rinnovare l'iscrizione sulla predetta piattaforma telematica.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo del nuovo elenco telematico di operatori economici (Aziende, Imprese, Professionisti, ecc...) del Comune di Isernia. L'elenco telematico degli operatori economici è diviso per categorie merceologiche riportate in allegato.

La Stazione Appaltante si riserva l'opportunità di integrare e/o modificare l'elenco delle suddette categorie in base alla propria programmazione.

2. L'Albo dei fornitori è lo strumento con cui il Comune di Isernia procede all'identificazione degli operatori economici qualificati ad effettuare lavori, servizi e forniture ogni qual volta vi siano i presupposti per ricorrere all'esperimento di una procedura negoziata o, comunque, nei casi di affidamento diretto.

3. Il Comune di Isernia nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere derogato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

4. L'elenco telematico sarà quindi utilizzato, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023, nel seguente modo:

- lettera a): per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- lettera b): per gli affidamenti diretti dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- lettera c): per le procedure negoziate senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- lettera d): per le procedure negoziate senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
- lettera e): per le procedure negoziate senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'Albo fornitori potrà, inoltre, essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli Operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 72 del D. Lgs. 36/2023;
- procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 73 del D. Lgs. 36/2023;
- dialogo competitivo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 36/2023;
- partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Soggetti ammessi all'iscrizione

1. Possono presentare domanda d'iscrizione all'Albo tutti gli Operatori Economici come individuati dal Titolo II, artt. 65, 66, 67 e 68 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.1 e in possesso dei requisiti di cui al Titolo IV del medesimo D. Lgs. 36/2023.

2. Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Albo devono essere preventivamente registrati ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, richiamati nell'articolo che segue.

3. Con riferimento ai Consorzi, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. In ogni caso, con richiamo alla norma di settore, i singoli consorziati potranno partecipare ad una procedura in un'unica forma, ovvero o singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

4. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D. Lgs.36/2023, non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica.

5. L'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato ad una gara potrà presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), a condizione che i soggetti raggruppati/raggruppandi siano singolarmente qualificati nell'Elenco alla data di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità della stessa.

6. Per le categorie di servizi professionali di ingegneria e architettura (SIA) non è consentito iscriversi nella medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

1. Gli Operatori Economici interessati, ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023.

a) Requisiti di ordine generale

Per essere iscritto all'Albo, in capo all'Operatore Economico, non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e devono rispettare i requisiti di Capo II e Capo III del D.Lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti di ordine generale per sé e per i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione l'Operatore Economico oltre ad incorrere nelle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., sarà segnalato all'ANAC per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall'art. 94, 95,96, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023.

b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico – economica

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Albo devono attestare, se pertinente con la natura dell'operatore economico, l'iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso gli ordini professionali, con dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a € 150.000, gli Operatori Economici che non siano già in possesso della certificazione SOA devono possedere i requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023.

Per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 150.000, è necessario che l'Operatore Economico sia in possesso di certificato SOA; nella domanda di iscrizione gli Operatori Economici sono quindi tenuti a dichiarare il possesso delle attestazioni SOA con specifica menzione di categorie e classifiche possedute.

Per l'iscrizione alla sezione dei servizi di architettura e ingegneria (SIA) gli Operatori Economici dovranno presentare il Curriculum Vitae professionale redatto su modello europeo, utile a dettagliare la specifica professionalità e l'esperienza maturata.

2. Il possesso dei requisiti viene certificato mediante l'inserimento dei relativi dati nella piattaforma dell'Ente ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che ne rilascerà apposita dichiarazione da firmare digitalmente.

3. Il possesso dei requisiti auto dichiarati sarà accertato dalla Stazione Appaltante in occasione delle selezioni per la partecipazione alle singole procedure di gara ovvero degli affidamenti diretti.

Prima dell'invio delle lettere d'invito, ovvero prima della richiesta di offerta, sarà verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari delle Imprese da invitare; per le Imprese in possesso di attestazione SOA verrà verificata la stessa sul sito dell'A.N.A.C. nella Sezione "Casellario alle Imprese" ovvero mediante la sezione dedicata alla ricerca libera della attestazioni SOA, mentre per quelle non in possesso di attestazione SOA si richiederà all'Operatore Economico la documentazione prevista dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese, anche a campione. In ogni momento il Comune di Isernia, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di eventuali attestazioni, autocertificazioni o altra ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso e/o il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati.

Art. 4 - Procedimento di iscrizione

1. L'Operatore Economico che intende essere inserito nell'elenco telematico ufficiale degli operatori economici dell'Ente dovrà registrarsi sulla piattaforma e-procurement del Comune di Isernia, disponibile al link <https://comuneisernia.traspare.com/>; a tale fine, si precisa che a partire dal 01/01/2024 l'accesso e l'identificazione in piattaforma da parte degli operatori economici avverrà mediante SPID, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla Determinazione dell'AGID n. 137/2023.

A conclusione di questa procedura, verrà inviata una E-Mail all'indirizzo inserito, contenente un link sul quale sarà necessario cliccare per attivare il proprio account; cliccando sul link, l'utente verrà indirizzato al proprio cruscotto, dal quale sarà possibile procedere con la domanda di accreditamento nell'elenco degli operatori economici.

2. La domanda compilata On-Line, sottoscritta digitalmente e caricata a sistema costituisce autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutti gli operatori economici, in quanto rientranti nei dettami del Titolo II, artt. 65, 66, 67 e 68 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.1, sono tenuti a compilare in ogni loro parte le schede amministrative ed autocertificazioni.

3. La piattaforma, all'atto di iscrizione, chiede la/le categoria/e merceologica/e per la/e quale/i l'Operatore Economico vuole registrarsi, con ciò ponendo in capo all'Operatore Economico stesso la responsabilità di quanto dichiarato e richiesto.

In tal senso, resta chiaro ed inteso che l'operatore economico sarà nel caso invitato a procedura di affidamento diretto e/o procedura negoziata riferita alla specifica categoria merceologica (relativa alla procedura di che trattasi), sulla base delle categorie merceologiche dallo stesso indicate in fase di registrazione.

N.B. La Stazione Appaltante non sarà in alcun modo responsabile del fatto che l'utente si sia registrato ad una categoria merceologica inesatta o non rispondente alle proprie qualificazioni, e del fatto che ciò dovesse comportare il mancato invito a procedure di gara e/o affidamenti diretti.

4. All'atto di richiesta di iscrizione la Stazione Appaltante non effettua alcun controllo preventivo di quanto dichiarato dall'Operatore Economico.

5. I documenti obbligatori richiesti all'atto di iscrizione sono i seguenti:

- a) Lettera di accompagnamento richiesta di registrazione;
- b) Documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) Visura camerale (operatori economici art. 65, 67 e 68 D.Lgs. 36/2023);
- d) Curriculum vitae (operatori economici per l'affidamento dei SIA, art. 66 D.Lgs. 36/2023).

6. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità di ciascun Operatore Economico che è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

7. L'Operatore Economico è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nelle categorie merceologiche per le quali è stata richiesta l'iscrizione. In tal senso il Comune di Isernia è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda anagrafica, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

8. L'iscrizione all'Albo si intenderà "scaduta" all'atto di scadenza del documento di riconoscimento e/o della visura camerale. La piattaforma invierà un avviso all'Operatore Economico che dovrà aggiornare i documenti inseriti all'atto di registrazione e scaduti al fine di risultare nuovamente "iscritto".

9. L'elenco Operatori economici si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

10. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di iscrivere nella piattaforma Operatori Economici non ancora registrati, purché in possesso dei requisiti previsti dal Codice.

Art. 5 – Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

1. Non possono essere iscritti all'Albo, gli Operatori Economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedono i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 94 e segg. e art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'Operatore Economico nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuto accertamento.

3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo, può sospendere l'Operatore Economico dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso nei casi sotto specificati.

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico abilitato dall'Albo. Si procede alla sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati ad aggiornamento di quelli forniti con la domanda di iscrizione e/o di ogni altra informazione richiesta dal Comune;
- b) esito negativo di una verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte del Comune, fino a che è in corso un'istruttoria di approfondimento con l'Operatore Economico;
- c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo e/o di fallimento dell'Operatore Economico;
- d) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di prestazioni affidate all'Operatore Economico e negli altri casi opportunamente motivati dal Comune.

4. La sospensione ha durata variabile a seconda dei casi sopraesposti, in particolare durerà per tutto il periodo necessario al Comune per condurre le procedure di accertamento, per il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento o, infine, per il tempo necessario all'Operatore Economico per fornire i dati essenziali per la domanda di iscrizione compresi gli aggiornamenti e ogni altra informazione richiesta dal Comune.

Del provvedimento di sospensione dall'Elenco verrà data tempestiva comunicazione all'Operatore Economico tramite PEC.

Nel periodo di sospensione l'Operatore Economico, salvo diversa decisione motivata del Comune, non sarà invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente.

Decorsi i termini della sospensione, il Comune procederà con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco o alla cancellazione dello stesso, notificando, tramite PEC, la relativa decisione all'Operatore Economico.

5. Il Comune procederà alla cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività dell'Operatore Economico;
- b) richiesta tramite PEC dell'Operatore Economico;
- c) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo (in tal caso la cancellazione può riguardare anche solo specifiche categorie dell'albero merceologico);
- d) sopravvenienza di una causa di esclusione dell'Operatore Economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso il Titolo IV Capo II ed il Capo III del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- e) dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- f) accertamento di irregolarità da parte dell'Operatore Economico negli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC irregolare);
- g) accertamento da parte del Comune di gravi irregolarità, compresi i ritardi, nello svolgimento delle prestazioni;
- h) emissione, da parte della competente Prefettura, di comunicazioni negative riguardanti l'Operatore Economico ai sensi del Decreto Legislativo n.159 del 2011 e s.m.i.;
- i) provvedimenti interdittivi in relazione alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- j) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati rispetto a quelli forniti con la domanda di iscrizione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione dall'Elenco di cui al precedente comma;
- m) in ogni altro caso per il quale il Comune ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la cancellazione dell'operatore Economico dall'Albo;
- n) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

6. Il provvedimento di cancellazione comporta che l'Operatore Economico non sarà più consultato nell'ambito delle procedure di scelta del contraente svolte tramite ricorso all'Albo.

Non potrà essere presentata dall'Operatore Economico una nuova domanda di iscrizione prima di 12 mesi dall'avvenuta cancellazione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la cancellazione, il Comune ne darà comunicazione tramite PEC all'Operatore Economico. Lo stesso potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune. Il Comune nei 30 (trenta) giorni successivi instruirà le giustificazioni.

Qualora le eventuali giustificazioni non siano ritenute sufficienti dal Comune, lo stesso notificherà all'Operatore Economico il provvedimento di cancellazione dall'Albo tramite PEC entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

Art. 6 – Modalità di applicazione del principio di rotazione

1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione dettato dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

2. Ai soli fini dell'applicazione del principio di rotazione di cui sopra, si applica, così come previsto dall'art. 49, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la classificazione per fasce di valore economico come riportata in tabella:

VALORE ECONOMICO	LAVORI (euro)	SERVIZI E FORNITURE (euro)
FASCIA A	I<40.000	I<40.000
FASCIA B	40.000<=I<150.000	40.000<=I<140.000
FASCIA C	150.000<=I<516.000	140.000<=I<soglia europea
FASCIA D	516.000<=I<1.500.000	
FASCIA E	1.500.000<=I<soglia europea	

3. È pertanto vietato l'affidamento diretto e/o l'invito ad una procedura negoziata all'operatore economico **già aggiudicatario di due consecutivi affidamenti** rientranti nella medesima fascia di importo sopra specificata, che abbiano ad oggetto lo stesso settore merceologico (in caso di forniture), la stessa categoria di opere (in caso di lavori), lo stesso settore di servizi (in caso di servizi).

4. Il principio di rotazione non opera né per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, né nei confronti di operatori economici invitati a precedenti procedure negoziate di gara e non risultati aggiudicatari delle stesse.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche sostanziali della vigente normativa in materia.

Art. 8 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione del presente Regolamento, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via San Giovanni 1 – 86100 Campobasso.

Art. 9 – Pubblicazione – Entrata in vigore

La formazione dell'elenco telematico avviene ai sensi dell'art. 3 – Allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023, mediante la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla Home Page del sito istituzionale dell'ente, all'Albo pretorio online, nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti", sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sulla Piattaforma di e-procurement, accessibile dal sito del Comune di Isernia al seguente indirizzo: <https://comuneisernia.trasparenza.com>, per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Art. 10 - Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento europeo n. 679/2016

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.